

**Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**Articolo 44**

**Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19**

DL	Norme richiamate	Sintesi
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.		Lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti, che hanno cessato, ridotto o sospeso attività in conseguenza di emergenza epidemiologica, riconoscimento di speciale indennità
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.	D.Lgs. 30.06.1994 n. 509 <i>Trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza</i> D.Lgs. 10.02.1996 n. 103 <i>Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione</i>  Vi rientrano: Cassa avvocati - Cassa dottori commercialisti - Cassa geometri - Cassa ingegneri e architetti liberi professionisti - Cassa nazionale del notariato - Cassa ragionieri e periti commerciali - ENASARCO - Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) - Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) - Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti	Entro 30 giorni, DM per stabilire criteri e modalità di attribuzione dell'indennità

	<p>           (ENPAF) - Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari            (ENPAV) - Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)            - Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime -            Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI) - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).         </p>	
<p>3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>		